



COMUNICATO UFFICIALE N. 171
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 165/AA al n. 170/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 165/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 265 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo NAPOLETANO e della società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO NAPOLETANO, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Victoria Cross Ortona, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in sede di commento della gara *A.S.D. Victoria Cross Ortona – Città di Chieti* del 6.11.2022, valevole per il girone B del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, leso l'onore, il prestigio ed il decoro propri della terna arbitrale che ha diretto tale gara, nonché per l'effetto e più in generale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa con dichiarazioni postate in data 6.11.2022 sulla propria pagina del social network Facebook;

A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Vincenzo Napoletano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata e dal Sig. Vincenzo NAPOLETANO, e dal Sig. Giampiero Misci, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo NAPOLETANO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 779 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CARUSO, Lucia PORCIELLO, Silvana MITA, Ciro AGOVINO, Luigi DONADIO, Vincenzo DI LAURO e delle società A.S.D. CIRO CARUSO, A.S.D. CANTERA NAPOLI, SSDAR RD INTERNAPOLI KENNEDY, A.S.D. GOLDEN TOP, A.S.D. CANTERA ORTESE, A.S.D. ALMA VERDE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CARUSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Football Ciro Caruso;

LUCIA PORCIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli;

SILVANA MITA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDAR R.D. Internapoli Kennedy;

CIRO AGOVINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Golden Top;

LUIGI DONADIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Ortese;

in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, ciascuno in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Sportefun Young Summer Cup" tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi "La Paratina", sito in Napoli, e "Mian Sport Village", sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre delle società dagli stessi rappresentate; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

VINCENZO DI LAURO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alma Verde, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Sportefun Young Summer Cup" tenutosi in data 2.6.2022 presso i

centri sportivi "La Paratina", sito in Napoli, e "Mian Sport Village", sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; nonché in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante le tre rituali convocazioni dell'11.7.2022, del 18.7.2022 e del 17.8.2022;

A.S.D. CIRO CARUSO, A.S.D. CANTERA NAPOLI, SSDAR RD INTERNAPOLI KENNEDY, A.S.D. GOLDEN TOP, A.S.D. CANTERA ORTESE, A.S.D. ALMA VERDE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CARUSO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CIRO CARUSO, Lucia PORCIELLO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CANTERA NAPOLI, Silvana MITA in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società SSDAR RD INTERNAPOLI KENNEDY, **Ciro AGOVINO** in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GOLDEN TOP, Luigi DONADIO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CANTERA ORTESE, e Vincenzo DI LAURO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALMA VERDE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CARUSO, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Lucia PORCIELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Silvana MITA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. **Ciro AGOVINO**, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi DONADIO, di 3 (tre) mesi e 15 giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo DI LAURO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CIRO CARUSO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CANTERA NAPOLI, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSDAR RD INTERNAPOLI KENNEDY, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GOLDEN TOP, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CANTERA ORTESE e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ALMA VERDE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 167/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 121 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Onofrio LOPEZ, Francesco ROSSIELLO e Anna Pina ROSSIELLO e della società S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

ONOFRIO LOPEZ, in qualità di Presidente del CDA e legale rappresentante della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. dal 25/01/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 5 e 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla sig.a Rossiello Anna Pina socia al 22,78% della società Ambiente e Tecnologie S.r.l., acquirente, con atto notarile del 1 giugno 2022, del 50% delle quote sociali della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell' art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell'art. 20-bis, delle N.O.I.F, nonché le attestazioni di solidità finanziaria della società Ambiente e Tecnologie S.r.l. nelle forme prescritte dall'art 20 bis, comma 6, lettera A1 delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo ex comma 8 dell' art. 20 bis delle N.O.I.F., e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. Rossiello Francesco, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Ambiente e Tecnologie S.r.l. e la sig.a Rossiello Anna Pina, socia al 22,78% della società Ambiente e Tecnologie S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

FRANCESCO ROSSIELLO, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società Ambiente e Tecnologie S.r.l., acquirente, con atto notarile del 1 giugno 2022, del 50% delle quote del capitale sociale società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6 delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a

seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. le attestazioni di solidità finanziaria della società Ambiente e Tecnologie S.r.l. nelle forme prescritte dall'art 20 bis, comma 6, lettera A1 delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell' art. 20 bis delle N.O.I.F.;

ANNA PINA ROSSIELLO, socia al 22,78% della società Ambiente e Tecnologie S.r.l. acquirente, con atto notarile del 1 giugno 2022, del 50% delle quote sociali della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5 delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art.20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell'art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotta solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.;

S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Onofrio LOPEZ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L., dal Sig. Francesco ROSSIELLO e dalla Sig.ra ANNA PINA ROSSIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Onofrio LOPEZ, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Francesco ROSSIELLO, di 30 (trenta) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna Pina ROSSIELLO, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 168/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 249 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Lamberto MAGRINI e della società SAN DONATO TAVARNELLE avente ad oggetto la seguente condotta:

LAMBERTO MAGRINI, soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA PRO" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società SAN DONATO TAVARNELLE SRL all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver lo stesso, al termine della gara SIENA vs SAN DONATO TAVARNELLE, disputata in data 29 ottobre 2022 e valevole per la 11^a giornata del Campionato Nazionale Serie C Gir. B della corrente stagione sportiva, nel corso della consueta intervista post gara concessa agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro de quo (A.E. Sig. DIOP della Sez. AIA di Treviglio), sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

SAN DONATO TAVARNELLE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Lamberto MAGRINI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BACCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAN DONATO TAVARNELLE e dal Sig. Lamberto MAGRINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Lamberto MAGRINI e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società SAN DONATO TAVARNELLE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 169/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 281 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Edin DZEKO, e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDIN DZEKO calciatore professionista tesserato per la società FC Internazionale Milano S.P.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in occasione della gara JUVENTUS vs INTER disputata in data 06.11.22 e valida per la 13^a giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria;

F.C. INTERNAZIONALE MILANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato all'epoca dei fatti Sig. Edin DZEKO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Edin DZEKO e Giuseppe Marotta, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Edin DZEKO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 170/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 101 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele FINOTTI, Raffaele MAZZUCATO, e della società U.S. NATIVITAS, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE FINOTTI, all'epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società U.S.D. Giancesini, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 1.1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.7.2021 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver svolto la funzione di allenatore delle squadre della società U.S.D. Giancesini militanti nelle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di maggio 2022, avuto contatti e preso accordi con il sig. Raffaele Mazzucato, dirigente tesserato per la U.S. Nativitas, al fine di iniziare una nuova collaborazione come allenatore della U.S. Nativitas per la stagione 2022 - 2023 e per aver svolto, a tal fine, attività di proselitismo e/o attività comunque finalizzata al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori minorenni delle squadre Pulcini 2011 ed Esordienti 2010 tesserati nella stagione 2021 - 2022 per la società U.S.D. Giancesini, screditando la stessa allo scopo di convincere i loro genitori a farli tesserare per la società U.S. Nativitas nella stagione sportiva 2022-2023, come poi verificatosi per almeno 12 dei predetti calciatori e precisamente per i sigg.ri Alberti Gioele, Bedin Leon, Biason Pietro, Chilaka Stefano, Ciociu Andrea, Cipriano Francesco, De Vita Tucci Francesco Pio, Finotti Mattia, Lazar Sergio Aurelio, Martinas Matteo, Sergolini Paul, Venturini Jay Paolo;

RAFFAELE MAZZUCATO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Nativitas, in violazione degli artt.4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di maggio 2022, avuto contatti e preso accordi con il dirigente allenatore sig. Finotti Michele, all'epoca tesserato per la società U.S.D. Giancesini, per iniziare una collaborazione con quest'ultimo come allenatore della U.S. Nativitas per la stagione 2022 - 2023, concretizzatasi in opera di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni delle squadre Pulcini 2011 ed Esordienti 2010, tesserati nella stagione 2021 - 2022 per la società U.S.D. Giancesini, allo scopo di convincere i loro genitori a farli tesserare per la società U.S. Nativitas nella stagione sportiva seguente, come poi verificatosi per almeno 12 dei predetti calciatorie, e precisamente per i sigg.ri

Alberti Gioele, Bedin Leon, Biason Pietro, Chilaka Stefano, Ciocoiu Andrea, Cipriano Francesco, De Vita Tucci Francesco Pio, Finotti Mattia, Lazar Sergio Aurelio, Martinas Matteo, Sergolini Paul, Venturini Jay Paolo, alla data del 20.9.2022;

U.S. NATIVITAS, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Raffaele Mazzucato, così come riportati nei precedenti capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Michele FINOTTI, Raffaele MAZZUCATO, e dal Sig. Simone Scapocchin, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. NATIVITAS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele FINOTTI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele MAZZUCATO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. NATIVITAS;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina